

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"4Science S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto:

- la gestione e la commercializzazione dei servizi di comunicazione e le attività ad essi connesse, comprese quelle di progettazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni e informatici e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology);
- la fornitura di servizi di progettazione, finanziamento, realizzazione, maintenance e sviluppo di attività digitali nel campo della ricerca scientifica e di analisi dei dati nei diversi settori economici, nonché la fornitura di strumenti tecnologici, hardware e software utili a tali progetti o comunque necessari alle attività sopra citate;
- lo svolgimento di attività connesse a quelle indicate ai precedenti paragrafi, ivi comprese le attività editoriali pubblicitarie, informatiche, telematiche ed in genere le attività commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque connesse o analoghe a tali attività.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti, anche ipotecari (non nei confronti del pubblico). È in ogni caso tassativamente escluso l'esercizio di attività riservate e di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Nei limiti sopra indicati, la società può inoltre assumere a fini di stabile investimento partecipazioni in altre società italiane o estere.

Restano pertanto escluse dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'attività fiduciaria e professionale e ogni altra attività riservata a particolari soggetti da disposizioni di legge.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ove emesse, le azioni di categoria speciale "A" hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie, e sono altresì munite della speciale caratteristica di convertirsi in azioni ordinarie, senza aumento del capitale, nel rapporto di 10 azioni ordinarie ogni azione speciale contestualmente alla chiusura dell'aumento di capitale di cui al punto successivo (ii). Le azioni sono emesse in forma dematerializzata.

In caso di aumento del capitale le azioni possono essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In data 5 luglio 2022 la società ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, alla pari e così per un prezzo pari alla parità contabile implicita di emissione di euro 0,01, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione a soggetti che prestano collaborazione alla raccolta di capitale, alla definizione dell'operazione di quotazione, all'assistenza durante tutto il processo di valutazione e di quotazione della Società sul mercato di Vienna, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per massimi nominali euro 1.000,00, mediante emissione di massime n. 100.000 azioni di categoria speciale "A", con godimento regolare, da liberarsi in denaro; con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 settembre 2022;

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione a terzi investitori, in esenzione dalle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari, per massimi euro 2.800.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie, aventi parità contabile di euro 0,01, da liberarsi in denaro, prevedendo che ai sottoscrittori di tale aumento che conservassero le loro azioni per un periodo almeno pari a trentasei mesi dalla data di sottoscrizione, saranno gratuitamente assegnate nuove azioni ordinarie, senza aumento del capitale, nel rapporto di una nuova azione per ogni n. 5 azioni sottoscritte e conservate per il periodo suindicato; con termine finale dell'aumento alla data del 30 settembre 2022 e con previsione che, qualora alla detta data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si considererà comunque aumentato a seguito delle sottoscrizioni raccolte, e a fare data dalle medesime;

(iii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e comma 8, del Codice Civile per massimi nominali Euro 2.500,00, mediante emissione di massime n. 250.000 azioni ordinarie, con godimento regolare, da liberarsi in denaro, al servizio di un piano di stock option a favore di membri del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori della società, da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto deliberato dalla medesima assemblea; con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2025.

Articolo 7.) Conferimenti, finanziamenti e categorie di azioni

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e in caso di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica.

In alternativa e comunque ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero in uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "MF – Milano Finanza", "Italia Oggi".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati mediante comunicazione inviata dall'intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale non oltre il giorno non festivo antecedente quello fissato per l'Assemblea, salvo che sia applicabile una diversa disposizione di legge.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15.) *Numero, durata, compenso e nomina degli amministratori.*

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

I suoi membri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, a discrezione dell'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

La nomina degli amministratori è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 16.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 17.) *Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il tempestivo ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 18.) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 19.) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20.) *Organo di controllo*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 21.) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Articolo 24.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce